10,29
26/09/2017

Consiglio Regionale del Piemonte
PRI
A00034891/A0300C-01 27/09/17 CR
CL 02-18-02/1195/2017/18

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

17:15 26 SET 2017
A01000 3537

MOZIONE N. 1195

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e dell'articolo 102 del Regolamento interno

trattazione in Aula ☒
trattazione in Commissione ☐

OGGETTO: ***DIFFERIMENTO DELL'APPLICAZIONE DELLA DGR*** **n. 29-3944. Revisione della residenzialita' psichiatrica.**

Il Consiglio regionale,

PRESO ATTO

Che con sentenze del 8 Settembre 2017 il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte ha respinto i ricorsi alle DGR n. 30-1517 del 3 giugno 2015, della DGR n. 29-3944 del 19.9.2016 e di ogni altro atto comunque connesso con i provvedimenti citati;

PREMESSO

Che la DGR 29-3944 prevede un percorso di attuazione della stessa in cui sono indicati alcuni passaggi organizzativi obbligatori a garanzia dei pazienti fra i quali:

- "adottare **il Contratto di Ospitalità** tra la struttura stessa, il paziente e il D.S.M. inserente";
- **"Garantire la libertà di scelta della struttura da parte dell'utente**. A seguito dell'individuazione del setting di cura e di assistenza più appropriato, l'equipe pluriprofessionale del C.S.M. avrà il compito di supportare la persona/famiglia nella scelta della struttura presso cui rivolgersi. **Ad ogni modo, l'utente potrà decidere liberamente presso quale struttura essere accolto**. In particolare, la scelta potrà essere effettuata dall'utente stesso, dalla famiglia, o dove previsto, da parte dell'amministratore di sostegno della persona;
- garantire **la sottoscrizione di un "accordo/impegno di cura" tra D.S.M., struttura ospitante e utente**, con la partecipazione delle famiglie e il coinvolgimento dei Servizi

socioassistenziali e della rete sociale, al fine di consentire la volontarietà e l'adesione del paziente al trattamento;

- **possedere una "Carta dei Servizi"**. Ciascuna struttura che offre prestazioni con finanziamento a carico del sistema pubblico deve possedere una "Carta dei Servizi", la quale deve essere sistematicamente distribuita agli Utenti, ai familiari e agli operatori dei D.S.M. inserenti.

PREMESSO ANCORA

Che la DGR 29-3944 prevede un percorso di attuazione della stessa con tempistiche e modalità per l'accreditamento, l'adeguamento delle strutture e l'attività di vigilanza così definite:

- Le strutture **entro tre mesi** dall'emanazione del presente provvedimento **dovranno presentare istanza di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento;**
- Una volta presentata l'istanza, le strutture avranno **quattro mesi di tempo** per adeguarsi ai requisitidefiniti per ciascuna tipologia di struttura.
- Al termine sarà avviata l'attività di vigilanza, presieduta dalla ASL, che certificherà il possesso dei requisiti ed, in caso di esito positivo, rilascerà titolo autorizzativo alla struttura. Il titolo di accreditamento, invece, sarà rilasciato dalla Regione con le modalità e tempistiche dettagliate all'interno della Sezione 2 del presente provvedimento.
- Al termine di tale fase, sarà altresì prevista una nuova rivalutazione dei pazienti al fine di una eventuale revisione del fabbisogno territoriale;
- gli utenti che sono già stati valutati mediante la somministrazione della scheda *"valutazione multidimensionale"* lo scorso Novembre 2015 non saranno rivalutati, ma per questi ultimi sarà prevista una revisione e/o conferma del P.T.I. e del relativo P.T.R.P.;
- gli utenti che, invece, hanno avuto accesso in struttura successivamente alla somministrazione della scheda sopra citata e che quindi ad oggi non sono stati valutati mediante tale strumento, saranno oggetto di valutazione mediante le scale di valutazione definite nell' Allegato C del presente provvedimento.

SOTTOLINEATO

Che l'applicazione della DGR 29, individuando le strutture classificate come S.R.P.3. come socio-assistenziali, comporterà:

- la necessità del calcolo ISEE a tutti i pazienti in esse inserite al fine di garantire il pagamento del 60% del costo mensile o al paziente stesso o al Comune in cui risiede;
- la modifica delle piante organiche delle singole realtà che gestiscono S.R.P.3. sostituendo psicologi, educatori, tecnici della riabilitazione con OSS;

RILEVATO INFINE

Che un'immediata attuazione delle DGR non consentirebbe di garantire quanto suindicato in premessa, bensì interverrebbe unicamente su aggravio per famiglie e enti locali, rideterminazioni delle piante organiche per ogni singola struttura classificate in S.R.P.3 e modifica delle rette;

IMPEGNA

Il Presidente e la Giunta regionale a differire per 12 mesi l'applicazione della DGR 29-3944 al fine di garantire la corretta attuazione della stessa.

FIRMATO IN ORIGINALE

(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)